

**ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER I LAVORATORI
DELLE F.S.**

In data 3 marzo 1999

tra

FERROVIE DELLO STATO S.p.A. con l'assistenza di AGENS

e

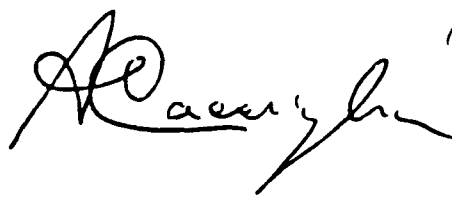
Le Organizzazioni Sindacali **FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILTRASPORTI, FISAFS-
CISAL, SMA-CONFSAL**

preso atto che :

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo definito dal D. Leg. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
- le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;


25

/

 25

AAI 



- in conformità a quanto previsto dal CCNL stipulato in data 18.11.1994 e dall'art. 118 del CCNL stipulato in data 6.2.1998

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato", il quale è denominato "EUROFER" e di seguito chiamato "Fondo".

I contenuti del presente accordo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia statutaria.

Art. 1 - Costituzione

Il Fondo "EUROFER" è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che abbiano sottoscritto la domanda di adesione al Fondo stesso, di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto il 6.2.1998 da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dei settori affini, secondo quanto specificato al riguardo nello Statuto del Fondo, ai quali si applicano i contratti collettivi stipulati dalle medesime Organizzazioni Sindacali di cui sopra.

Art. 3 - Associati

Sono associati al Fondo :

1. i lavoratori dipendenti di cui al precedente art. 2;

Grin

dy

/

AC Racconigi

AA/2 del
Alcous

[Signature]

A

Two

La facoltà per i lavoratori dei settori così detti affini di divenire associati al Fondo, nei termini del precedente capoverso e ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata tra le citate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali Aziende Datoriali.

L'adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto.

2. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
3. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

I lavoratori di cui al precedente punto 1 del presente articolo, possono associarsi anche quando siano in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20/05/1970, n. 300 o siano distaccati presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, per la durata dell'aspettativa o del distacco.

Art. 4 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo :

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita da 60 rappresentanti - e potrà essere aumentata in relazione all'adesione dei settori affini individuati nello Statuto, fino ad un massimo di 90 rappresentanti - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali e per metà eletti dalle imprese associate. Le modalità di elezione sono quelle stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle Parti istitutive.

[Signature]
1
205

/c

[Signature]
Zuo

[Signature]

[Signature]
AA/24/4

Per le rappresentanze sindacali non stipulanti sarà richiesta, per la presentazione delle liste, una percentuale di firme di associati al fondo, che verrà definita nel Regolamento Elettorale.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e potrà essere aumentato a 18 componenti in relazione alle adesioni dei settori affini.

In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 7 - Collegio dei Revisori

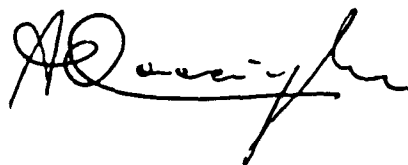
Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà eletti in rappresentanza dalle imprese associate.

Per l'elezione dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.

Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.


DB-7

AAp dsh
1/c







I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del Consiglio di amministrazione.

Viene costituita tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici.

Ferma restando la maggioranza costitutiva dei membri della Consulta in capo alle Organizzazioni Fondatrici, così come descritta al precedente capoverso, queste possono chiamare, a maggioranza, a far parte della Consulta 2 rappresentanti, di cui uno in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei Datori di lavoro, per ciascun settore c.d. affine che abbia convenuto l'adesione al fondo secondo quanto disposto al precedente art. 3.

- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei CCNL (o accordi) istitutivi del Fondo per le materie relative alla adesione allo stesso
- indirizzi generali di gestione del Fondo
- individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
- criteri per la scelta dei gestori, della banca depositaria e dei gestori dei servizi;
- modifiche statutarie.

22.11.
 PK /c

AApshul

Il parere non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

Art. 9 - Impiego delle risorse

Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nella fase di avvio del Fondo gli investimenti, possono essere ripartiti tra più tipologie di gestioni e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del TFR.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine è facoltà del Consiglio di Amministrazione proporre all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto.

Art. 10 - Conflitti d'interesse

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n.703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11 - Contribuzione

I contributi dovuti al Fondo a decorrere dalla data della sua effettiva operatività saranno commisurati ai minimi tabellari, classi e aumenti periodici, indennità integrativa speciale, E.D.R. 31.12.92, E.D.R. 8.11.95, indennità quadri:

1% a carico del datore di lavoro

1% a carico del lavoratore

La quota di TFR da versare al Fondo è pari al 18% medio del TFR maturato nell'anno. Per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993 deve essere versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.

Eventuali contributi più elevati rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, possono essere definiti in sede di contrattazione di secondo livello nonché dai CCNNLL che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti dei c.d. settori affini.

E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condizioni stabilite dallo Statuto del Fondo.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le imprese sono tenute a versare al Fondo, sulla posizione individuale, oltre alla contribuzione dovuta, rivalutata di un importo pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 2 punti percentuali, per il periodo di ritardo, anche un ulteriore importo, a titolo di mora, ottenuto applicando alla somma dovuta al netto della rivalutazione, il tasso legale di interesse, per il periodo di ritardo, e a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica ovvero patrimoniale causati dall'omesso o ritardato versamento..

Art. 12 - Adesione e permanenza nel Fondo

I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

[Signature]

[Signature]

[Signature] AA *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale lo stesso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 2, e sempre che per l'Impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'Impresa cessionaria o trasformata.

La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione di quanto previsto nel presente accordo nonché dalle disposizioni Statutarie e regolamentari del Fondo.

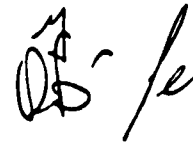
Art. 13 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

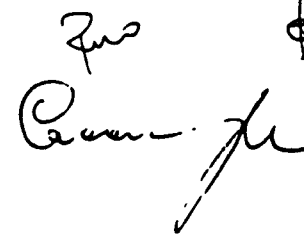
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso, di cui al precedente art. 2.

La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal 30esimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste nello Statuto del Fondo, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.


 AA/2del


8

Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 15, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dallo Statuto.

Art. 14 - Prestazioni

Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il Fondo di provenienza.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, deve tenere conto dell'esigenza di superare le diversità di trattamento attualmente in essere tra i lavoratori e le lavoratrici.

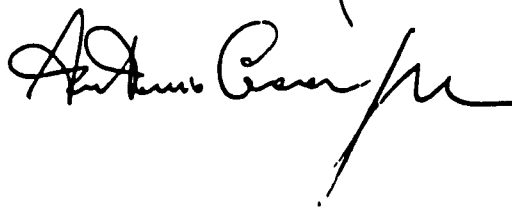
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale.



 AA/2000

9

 Zuo



Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo dell'anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

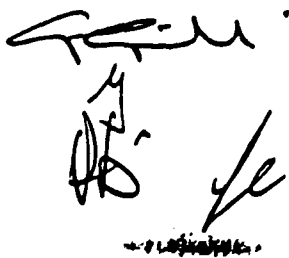
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

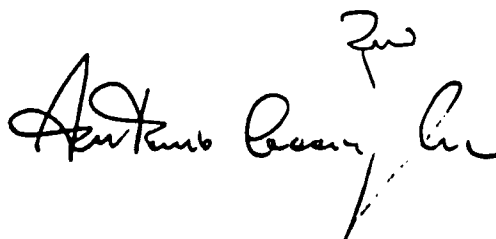
Art. 15 - Trasferimenti

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare allo stesso la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) trasferimento della posizione pensionistica presso altro Fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica;









- b) trasferimento della posizione presso un fondo pensione di origine non contrattuale;
- c) riscatto della posizione individuale;
- d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore associato anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima che abbia maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine non prima di tre anni.

In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi.

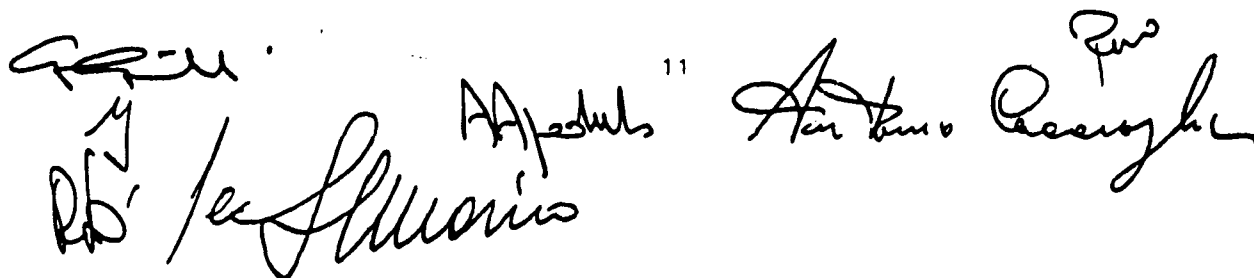
Art. 16 - Spese di avvio e di funzionamento del fondo

Le Imprese provvedono al funzionamento del Fondo a partire dalla data di costituzione attraverso la copertura degli oneri relativi a:

- a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- b) costituzione ed avvio del fondo
- c) procedure elettorali degli organi
- d) attività formativa e promozionale
- e) supporto per le decisioni degli organi del fondo in materia di gestione amministrativa e delle risorse
- f) spese legali e notarili.

Art. 17 - Spese per la gestione del fondo

Al finanziamento delle spese di gestione del Fondo concorrono una quota di iscrizione "una tantum" ed una quota associativa annuale.



La quota "una tantum" versata al momento dell'iscrizione è stabilita in Lire 10.000. di cui Lire 5.000 a carico dell'Impresa e Lire 5.000 a carico del lavoratore associato.

La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ed è indicata nella scheda informativa per i potenziali aderenti.

La quota di iscrizione e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti, ma destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi non ricompresi tra quelli di cui al precedente art. 16.

Gravano sulle risorse affidate in gestione le spese per il servizio della banca depositaria e le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria.

Art. 18 - Fase transitoria

Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, il contributo a carico di FS e dei lavoratori già in servizio alla data di autorizzazione del Fondo, decorre dall'1.3.1999 in applicazione del CCNL e dell'Accordo del 18.2.99, a condizione che i suddetti lavoratori aderiscano al Fondo entro 12 mesi dalla data di autorizzazione dello stesso da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed alla ulteriore condizione che essi manifestino la volontà di avvalersi di tale retroattività.

Per i lavoratori assunti tra l'1.3.1999 e la data di autorizzazione del Fondo, la retroattività decorre dalla data di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore opti per la retroattività, sono previste forme di rateizzazione del contributo di sua competenza, fino ad un massimo di tre rate.

Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 31 marzo 1999, lo statuto, i regolamenti elettorale e di attuazione del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AA¹² *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]